

N. 7153/2021 R.G.N.R.

N. 8879/2022 R.G.G.I.P.

N. 2132/2022 / Reg. Sent.

Data del deposito

13/1/2023

Data di irrevocabilità

V° del P.G. _____

N. _____ Reg. Esec.

N. _____ Campione Pen.

Redatta scheda il

_____ rilasciati estratti



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari

Il Giudice dell'udienza preliminare dott. Alfredo Toppino,
all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 7 dicembre 2022, ha pronunciato e pubblicato
mediante lettura del dispositivo la seguente:

SENTENZA

nei confronti di:

_____ nato in _____ il _____, elettivamente domiciliato presso il
difensore, difeso di fiducia dall'avv. Ornella FIORE del Foro di Torino;

libero presente

IMPUTATO

1) per il reato di cui all'art. 7, c. 1 D.L. n. 4/2019, conv. con la L. 26/2019 perché, al fine di
ottenere indebitamente il beneficio del Reddito di Cittadinanza con domanda presentata in in

data 5.5.2020, dichiarava falsamente di essere residente in Italia da almeno dieci anni, avendo in realtà fatto ingresso nel Territorio Nazionale in data 15.1.2016

In Torino, in data 5.5.2020

2) per il reato di cui all'art. 316 ter c.p. perché, presentando la domanda di cui al capo 1) contenente dichiarazioni non veritiere per l'ammissione al beneficio del reddito di cittadinanza, conseguiva indebitamente, per sé o per altri, il predetto reddito, erogato dall'INPS per l'importo complessivo di € 4.143,36

In Torino, dal mese di giugno 2020 al mese di gennaio 2021

In cui è p.o.: INPS, in persona del Direttore pro tempore;

Con l'intervento del Pubblico Ministero dott.ssa D'Errico e del difensore dell'imputato avv. Ornella Fiore del foro di Torino

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Conclusioni del Pubblico Ministero:

Il P.M. chiede che l'imputato, previo riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati contestati, ritenuto più grave il reato di cui al capo 1 e concesse le attenuanti generiche, venga condannato alla pena finale di anni 1 di reclusione già considerata la riduzione per la scelta del rito, sospensione condizionale della pena.

Conclusioni della Difesa dell'imputato:

Il difensore dell'imputato, in via principale chiede l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato previo assorbimento dell'art. 316 ter nell'ipotesi di cui all'art. 7; in subordine chiede rinvio in attesa della sentenza della corte Europea; in estremo subordine chiede il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati contestati, la concessione delle attenuanti generiche, pena contenuta nei minimi edittali; doppi benefici di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel corso dell'udienza preliminare, l'imputato, dopo essersi sottoposto a interrogatorio, presentava istanza di giudizio abbreviato. Ammesso il rito, le parti discutevano, formulando le conclusioni come in epigrafe indicate. Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, dava lettura dell'allegato dispositivo.

Il presente procedimento trae origine dagli accertamenti, effettuati dalla Guardia di Finanza di Milano, relativi alla posizione di _____, beneficiario di reddito di cittadinanza. Come emerge dalla relativa annotazione in data 8.3.2021, risulta che l'imputato ha inoltrato all'INPS la domanda, presentata attraverso un CAF di Torino, riconducibile alla ditta individuale

con sede in Via Galliari. L'INPS, sulla base della documentazione prodotta,

PDF Eraser Free

dopo aver ammesso l'imputato al beneficio, ha erogato 8 ratei fra il giugno 2020 ed il gennaio 2021. Dalla consultazione delle relative banche dati, si appurava che [redacted] titolare di permesso di soggiorno per asilo politico, ha fatto ingresso in Italia il 15.1.2016, sicché, alla data della presentazione della domanda di reddito di cittadinanza, egli non era in possesso del requisito relativo alla residenza in Italia per almeno 10 anni, previsto dall'art. 2 d.l. 4/2019 quale condizione per l'accesso da parte degli stranieri al beneficio del reddito di cittadinanza. Risulta inoltre che [redacted], notiziato nel novembre 2021 dell'esistenza della indagine a suo carico, con lettera del 10.11.2021, rinunciava all'erogazione del reddito di cittadinanza.

L'imputato, nel corso del giudizio, si sottoponeva ad interrogatorio. Egli riferiva che nell'anno 2020 a seguito di sopravvenute difficoltà economiche legate alla pandemia, un suo amico gli aveva proposto di richiedere il reddito di cittadinanza, consigliandogli di recarsi al CAF di [redacted] (di cui egli ha prodotto il volantino pubblicitario). Egli si era affidato per le relative pratiche al CAF, a cui aveva consegnato la documentazione richiesta (carta di identità e permesso di soggiorno). Precisava che presso gli uffici della [redacted] vi era molta confusione, riferendo di essersi recato soltanto due volte (in occasione della consegna dei documenti e poi il mese successivo nel giugno per il ritiro della carta del reddito di cittadinanza). Riferiva di non ricordare di aver sottoscritto la domanda, negando che gli fosse stata data lettura del relativo modulo. Egli ha specificato: "non mi hanno mai spiegato cosa serviva per accedere al reddito di cittadinanza. Mi hanno chiesto solo i documenti, pensavo che, essendomi rivolto al CAF, avrei fatto una pratica in regola".

Nel corso del suo esame, si è acquisita ordinanza cautelare emessa dal GIP di Torino a carico di [redacted], soggetto che, secondo la documentazione prodotta, eroga i servizi di patronato e che, nella specie, ha agito quale intermediario abilitato all'inoltro della domanda di reddito di cittadinanza dell'imputato. Orbene, la donna risulta gravemente indiziata per i reati ex art. 7 d.l. 4/2019 e 316 ter e 319 c.p. a fronte della ricorrenza di gravi anomalie, di cui dà conto l'ordinanza cautelare, in relazione all'inoltro di analoghe domande di reddito di cittadinanza a favore di cittadini stranieri risultati privi dei requisiti per conseguire il predetto beneficio pubblico. Dalla lettura del provvedimento cautelare, emerge un quadro indiziario certamente allarmante in ordine alle modalità di inoltro delle domande di reddito di cittadinanza. Ed invero, le domande inoltrate dalla [redacted] (tutte basate sulla falsa attestazione del possesso da parte dei richiedenti del requisito della residenza decennale) si caratterizzano per la ricorrenza di elementi di macroscopica inverosimiglianza dei dati ivi riportati ove si consideri che, a differenza della vicenda qui in esame, nella stragrande maggioranza dei casi, i richiedenti il beneficio hanno

PDF Eraser Free

indicato indirizzi di residenza fittizi, trattandosi di soggetti residenti all'estero e privi di alcun legame con il territorio dello Stato Italiano. L'ordinanza cautelare, trattando la posizione di tale _____, anch'esso beneficiario del sussidio conseguito tramite il CAF della _____, pur in difetto del requisito della residenza decennale, ha messo in evidenza un ulteriore aspetto di anomalia della gestione afferente alla attività della _____ ove si consideri che il _____ è stato trovato in possesso di più carte di RDC intestate a terzi, che egli ha utilizzato presso sportelli bancomat per effettuare spese personali. Emerge sullo sfondo dal tenore di alcune conversazioni, rinvenute sul telefono della _____, il ruolo di _____, che funge da intermediario fra la _____ e soggetti di nazionalità rumena che, pur vivendo in Romania, hanno ottenuto il rilascio della carta del RDC attraverso la opera della _____.

A fronte di tali elementi, la vicenda, che riguarda _____, presenta alcune rilevanti differenze, che non consentono di ritenere lo stesso partecipe del meccanismo fraudolento, che emerge dalla lettura dell'ordinanza cautelare. Ed invero, non consta l'esistenza di intese o di altre collusioni fra _____ e la _____, che consentano di accomunare la posizione dell'imputato a quella degli altri cittadini extracomunitari che, come emerge dalla ordinanza cautelare, risultano aver consegnato denaro o altre utilità a vantaggio della _____ al fine di ottenere, tramite la intermediazione di quest'ultimo, l'indebita erogazione del reddito di cittadinanza. Inoltre, la posizione dell'_____ diverge da quella degli altri cittadini extracomunitari anche per il diverso grado di anomalia afferente al possesso dei requisiti per il rilascio del RDC. Nelle vicende, esaminate dalla ordinanza cautelare, come si è detto, coloro che si sono rivolti al patronato della _____ non avevano alcun legame con il territorio dello Stato italiano, trattandosi di soggetti irreperibili, di regola residenti all'estero e che avevano indicato nelle relative domande indirizzi del tutto inesistenti. Trattasi invero di circostanze che, anche dal punto di vista della sussistenza del necessario elemento psicologico, depongono nel senso di rivelare il carattere sicuramente abusivo e fraudolento dell'agire di quei soggetti che, privi di alcun collegamento con l'Italia, hanno ciononostante inoltrato la domanda di RDC ben consapevoli di non essere in possesso dei relativi requisiti. Diversamente, nel caso dell'_____, risulta che questi è stabilmente soggiornante in Italia quanto meno dall'anno 2016 allorquando faceva ingresso nel territorio dello Stato; egli è in possesso di regolare attività lavorativa come emerge dalla documentazione contrattuale prodotta dalla Difesa; fruisce delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Trattasi di elementi che, a parte il possesso del requisito formale della residenza decennale, non paiono sintomatici del carattere abusivo e fraudolento della domanda dell'Ilyasov in assenza di quegli elementi (fittizietà della residenza, possesso di più carte di reddito di cittadinanza) che

PDF Eraser Free

sarebbero già di per sé indicativi del dolo di falsità, potendosi ritenere in tal caso ed in presenza di quegli indici di rilevante anomalia, che egli avesse presentato quella domanda, ben consapevole di non aver diritto alla erogazione del reddito di cittadinanza. Nel caso di nulla di tutto ciò è dato rinvenire, non potendosi neppure escludere la ipotesi che egli, pur non essendo in possesso della residenza decennale, si fosse, forse con troppa leggerezza, affidato alla consulenza del patronato della confidando di averne diritto rassicurato dalle istruzioni da quest'ultima ricevute. Non va ignorato il fatto che l' si è trovato ad operare all'epoca in un contesto verosimilmente influenzato da sopravvenute difficoltà finanziarie legate alla perdita del posto di lavoro a seguito dell'esplosione della pandemia. Non essendo dimostrati presunte collusioni o accordi illeciti fra e la risulta non implausibile la ipotesi che stretto da una situazione di impellente necessità, avesse fatto affidamento sulle istruzioni della , che, come emerso dalle vicende descritte nella ordinanza cautelare, risulta aver agevolato pratiche di altri cittadini extracomunitari basate, a differenza di quella , sulla ricorrenza di macroscopiche anomalie nei termini sopra chiariti. E' pur vero che sul richiedente l'erogazione del RDC incombe un dovere di informarsi su quelle che sono le condizioni per l'accesso al relativo beneficio e che la ignoranza su legge extrapenale integratrice del precetto penale non esclude il dolo, nondimeno si deve rilevare una quanto meno sospetta differenza fra la sottoscrizione resa in calce alla domanda di reddito di cittadinanza e quella sicuramente rilasciata dall'imputato alla presenza dei militari della Guardia di Finanza al momento della redazione del verbale di elezione di domicilio. Il che introduce un elemento ricostruttivo che, se da un lato, non depone necessariamente nel senso di ritenere dimostrata una sicura falsità della sottoscrizione (ossia che altri avessero compilato il modulo all'insaputa dell'), dall'altro, porta a far luce su un contesto operativo in cui, alla luce dell'agire quanto meno disinvolto del patronato dell' per quanto emerso nella vicenda cautelare sopra richiamata, è lecito dubitare che fosse stato messo nelle condizioni di soffermarsi sul significato delle specifiche clausole inserite nel modulo. Sicché, a prescindere dal dato meramente formale per cui l'imputato non era in possesso del requisito della residenza decennale, non risulta ipotesi così implausibile quella secondo cui l'imputato avesse ignorato tale dato per semplice leggerezza e/o trascuratezza, avendo ricevuto rassicurazioni da parte della circa il possesso di quel requisito in un contesto in cui è ragionevole ritenere che egli non avesse avuto modo di soffermarsi più di tanto sul tenore delle dichiarazioni prestampate sul modulo. E tale ricostruzione risulta altresì avvalorata dal verosimile modus operandi del patronato della di cui la ordinanza cautelare sopra esaminata offre una rappresentazione,

PDF Eraser Free

risultando invero credibile che l' [redacted] specie a fronte dei dubbi ricostruttivi in ordine alla stessa autenticità della relativa sottoscrizione resa in calce al modulo, possa essersi limitato a consegnare alla [redacted] i documenti, avendo ricevuto rassicurazioni in ordine al buon esito della pratica, ipotesi questa del tutto plausibile alla luce di un contesto operativo che, come pare desumersi dalla ordinanza cautelare, evidenzia un agire quanto meno disinvolto del patronato nella gestione di analoghe domande.

Risulta dunque credibile o in ogni caso così non inverosimile quanto riferito dall'imputato: "non mi hanno mai spiegato cosa serviva per accedere al reddito di cittadinanza. Mi hanno chiesto solo i documenti, pensavo che, essendomi rivolto al CAF, avrei fatto una pratica in regola". Trattasi di espressione che, coerentemente al contesto operativo piuttosto disinvolto facente capo al patronato della [redacted] tradisce quello che poteva essere l'atteggiamento psicologico dell' [redacted] che, rassicurato dall'intermediario, è plausibile ritenere avesse agito per grave trascuratezza, facendo affidamento sul possesso dei requisiti richiesti per accedere al reddito di cittadinanza. Ed invero, costituisce consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui "in tema di falsità documentali, ai fini dell'integrazione del delitto di falsità, materiale o ideologica, in atto pubblico, l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, il quale, tuttavia, non può essere considerato in "re ipsa", in quanto deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso deriva da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell'agente, poiché il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo" (cfr. Cass. 30862/2015).

Avuto riguardo al peculiare contesto in cui l' [redacted] attraverso la intermediazione della [redacted] veicolava la domanda di RDC, tenuto conto altresì dei dubbi in ordine alla stessa autenticità della sottoscrizione apposta sul relativo modulo, vi sono elementi che fanno quanto meno dubitare della ricorrenza di un atteggiamento psicologico improntato al mendacio, non potendosi escludere la ipotesi che l' [redacted] stretto dalle allora crescenti difficoltà finanziarie, rassicurato dalle informazioni del patronato, avesse agito, non prestando la doverosa attenzione alle clausole stampata sul modulo di domanda e facendo affidamento sul fatto che potesse aver diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza. Del resto, egli era da anni stabilmente residente in Italia, in un contesto che non era tale da rendere evidente il perseguimento di una presunta finalità fraudolenta. Trattasi di un insieme di elementi ricostruttivi che depongono al contrario nel senso di rinvenire in capo all' [redacted] un differente atteggiamento psicologico di grave negligenza nel non aver dato sufficiente peso alle clausole della domanda di RDC, avendo egli potuto confidare circa la correttezza del suo operato a seguito delle rassicurazioni del patronato,

PDF Eraser Free

a cui egli si era affidato assai verosimilmente in buona fede in assenza di elementi di segno contrario che possano far luce su eventuali collusioni e/o accordi corruttivi fra lo stesso e la . Né consta che all'epoca fosse stata data notizia della indagine a carico della , sicché, anche sotto questo profilo, l' non aveva motivo di dubitare in ordine alla correttezza delle informazioni ricevute dalla . Il che esclude la rilevanza penale della condotta contestata al capo 1 perché il fatto non costituisce reato. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento al reato di cui al capo 2, difettando elementi per ritenere che l' avesse percepito indebitamente il reddito di cittadinanza in un contesto in cui, come si è detto, è lecito ritenere che egli, sia pure per grave negligenza e trascuratezza, non avesse dato sufficiente peso alle clausole della domanda, confidando di aver diritto all'erogazione di quel sussidio a fronte dell'affidamento da lui riposto circa le istruzioni ricevute dal patronato della . Il che impone l'assoluzione dal reato di cui al capo 2 perché il fatto non costituisce reato. Il carico di lavoro e la natura delle questioni trattate giustificano l'indicazione di un termine per la redazione dei motivi.

P.Q.M.

visto l'art. 530 c.p.p.,

assolve dai reati a lui ascritti perché il fatto non costituisce reato

visto l'art. 544 c.p.p.

indica in giorni quaranta il termine di deposito della motivazione

Torino, il 7 dicembre 2022.

Il Giudice

dott. Alfredo Toppino



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Torino, 13/12/2023

IL FUNZIONARIO CANCELLERIA
ONNIO UNO

